Firmato digitalmente da:
Firmato il 04/08/2023 18:53
Serial#: 239834
Valido dal 11/04/2022 al 11/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Pubblicato il 21/07/2023

N. 04230/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05555/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

nei confronti

, non costituito in giudizio;

, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento Prot. n. 40658/3-6 SEL Codice Concorso CAR2 emesso il 19 gennaio 2023, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, ha espresso il giudizio di "*INIDONEO*", con conseguenziale esclusione del ricorrente dal concorso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- delle graduatorie finali di merito che saranno formate, in applicazione dell'articolo 13 del bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice e del relativo decreto di approvazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- ove possa occorrere e per quanto di ragione, dell'articolo 11 del bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui dispone: "*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso*";
- ove possa occorrere e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, di cui all'All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1° ottobre 2022 del C.N.S.R., con l'Annesso "A", recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022 e sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame;

nonché per la condanna, ai sensi dell'articolo 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinandone l'inserimento nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione ovvero, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali relativi al ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2023, per l'annullamento:

- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, che ha approvato, fra l'altro, la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del bando di concorso, allegata al verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), che costituisce parte integrante del decreto;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto);
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, allegata al verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio;

nonché per il consequenziale accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.